

**Cass. civ. Sez. lavoro, 03-05-2004, n. 8365**

### **Svolgimento del processo**

Con del 30 settembre 1998 dal Pretore di Treviso, giudice del lavoro, rigettava la domanda proposta da Alan John Bettio di condanna della Termoventilazione 2000 s.n.c., propria datrice di lavoro, a risarcirgli il danno biologico, morale e patrimoniale conseguente ad infortunio occorsogli il 7 aprile 1995, quando, mentre lavorava alle dipendenze della società convenuta, era stato sbalzato dal furgone sul cui pianale si trovava per il carico di materiale, a causa della brusca caduta dell'ultimo elemento da caricare dalla ganascia meccanica che lo tratteneva, azionata da un muletto, sulle lamiere già caricate, su cui egli poggiava. Il Pretore, infatti, dopo l'assunzione di prove testimoniali, riteneva non provata la responsabilità del datore di lavoro, non essendosi accertato il motivo della caduta del Bettio.

Avverso tale decisione proponeva appello il lavoratore, lamentando l'errata e parziale valutazione delle prove da parte del Pretore, nonché la violazione *dell'art. 2067 c.c.*, essendo risultato che il sistema di carico usato dall'impresa era privo di sistema di sicurezza ed il muletto impiegato non era a norma, incombendo sul datore di lavoro l'onere di provare di aver posto in essere tutte le misure necessarie per la tutela del lavoratore e non essendo stato provato che causa dell'infortunio sia stato il comportamento anormale del lavoratore stesso.

Chiedeva, quindi, che, in totale riforma dell'impugnata sentenza, la Termoventilazione 2000 snc fosse condannata al risarcimento dei danni, previa assunzione delle prove testimoniali già dedotte in primo grado e richiesta di informazioni all'INAIL.

La Termoventilazione 2000 snc, ritualmente costituita, contestava la lettura che delle prove sosteneva l'appellante, sottolineando l'assenza di nesso causale tra l'eventuale violazione di specifiche norme antinfortunistiche e l'infortunio e la mancanza di ogni sua responsabilità; si oppone, inoltre, all'assunzione delle prove testimoniali, in quanto in buona parte già assunte in primo grado e per il resto inconferenti; chiedeva, quindi, la reiezione dell'appello.

All'esito della disposta consulenza medico-legale per la determinazione della percentuale d'invalidità riconoscibile al Bettio sotto il profilo del danno biologico, con sentenza del 10-20 ottobre 2000, l'adito Tribunale di Treviso, ritenuto il datore di lavoro responsabile del sinistro de quo, per non avere adottato le misure imposte dalla prudenza nello svolgimento delle operazioni, in riforma della impugnata decisione, condannava la società a corrispondere al Bettio l'importo di lire 79.250.000, oltre accessori.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Termoventilazione 2000 snc di De Conto Angelo con quattro motivi.

Resiste Bettio Alan John con controricorso.

### **Motivi della decisione**

La società ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Treviso, sulla base di quattro motivi, adducendo con i primi tre: 1) violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto in relazione *all'art. 2087 c.c.*, per mancato riferimento alle precise norme di sicurezza asseritamente violate, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c); 2) violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto in relazione agli artt. 1218 e 2697 c.c, per mancata dimostrazione, da parte del Bettio, sia del danno che del nesso di

causalità tra mancata adozione di norme di sicurezza e danno; 3) violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto in relazione agli *artt. 115 e 116 c.p.c.*, nonché dell'*art. 2729 e ss. c.c.*, per mancata motivazione in relazione alle risultanze probatorie;

Tali motivi, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, devono ritenersi infondati. Va premesso che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui *all'art. 360, n. 5, c.p.c.* non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. tra le tante: Cass. 8 maggio 2000 n. 5806; Cass. 13 aprile 1999 n. 3615; Cass. 27 ottobre 1995 n. U154; Cass. 18 marzo 1995 n. 3205).

Nel caso in esame, va in primo luogo precisato che, secondo la ricostruzione effettuata dal Tribunale di Treviso della vicenda in esame, l'infortunio avvenne nell'ambito di un'unica operazione di carico, svoltosi alla presenza del legale rappresentante della società, che f collaborava a dette operazioni.

Il Giudice d'appello ha, infatti, chiarito che dalle prove orali e documentali (verbale dell'Ispettore della USSL) era emerso che il Bettio si trovava in piedi, sopra il carico, costituito da lamiera ricurve collocate sul pianale di un autocarro, quando cadde, in maniera rovinosa, ad una distanza dall'autocarro, variamente indicata dai testi, ma da ritenersi, comunque, notevole, giustificata dal Bettio con il "rimbalzo del materiale" su cui egli si trovava, e dalla società appellata con un "salto" improvviso del lavoratore, il quale, con comportamento imprevedibile, volendo scendere, sarebbe "balzato" sopra uno dei pezzi caricati; ricostruzione, quest'ultima, esclusa dal Tribunale sulla base delle risultanze probatorie, che inducevano a ritenere, quale "sola spiegazione possibile dell'accaduto", uno spostamento di lamiera non fissate, che avevano sbalzato l'operaio che si trovava in piedi su di esse, e, quale che fosse stata la causa dello spostamento, la precarietà delle posizioni, che aveva determinato l'infortunio, e le modalità di carico configuravano colpa del datore di lavoro per non avere adottato le misure imposte dalla prudenza nello svolgimento delle operazioni.

Orbene, con le censure sopra indicate la società ricorrente ha in buona parte lamentato che il Tribunale ha assegnato agli elementi vagliati un valore ed un significato difforni dalla sue aspettative e deduzioni, il che non è di certo sufficiente per configurare il vizio di cui *all'art. 360, n. 5, c.p.c.* perché la sentenza impugnata non mostra nel suo insieme una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del suo convincimento per basarsi detto convincimento su ragioni che, lungi dall'elidersi a vicenda, si mostrano nel loro insieme improntate a criteri di indubbia coerenza.

D'altra parte, non può trascurarsi che, qualora in sede di ricorso per Cassazione si deduca l'omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale, ovvero di una istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, incombe l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima od il contenuto di tale istanza, poiché, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito al giudice di legittimità sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. In particolare, poi, l'indicazione della risultanza che si assume non valutata, o non logicamente valutata, non può consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni della parte, ma deve contenere in modo obiettivo tutti gli elementi rilevanti della medesima, con la conseguenza che, ove necessario per una adeguata valutazione, detta indicazione deve consistere in una integrale trascrizione della risultanza in questione (Cass. 12 settembre 2000 n. 12025).

La decisione del Tribunale di Treviso non può, inoltre, essere censurata per violazione di norme e principi di diritto in relazione *all'art. 2087 c.c.*.

Va, in proposito evidenziato che, come ha statuito questa Corte, l'obbligo del datore di lavoro di garantire la salute del lavoratore in quanto bene primario e indisponibile sussiste anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente sicché' e' configurabile, ai sensi dell'art. 2087 c.c., citato la responsabilità' del datore di lavoro per l'infortunio subito da un dipendente per l'esercizio dell'attività lavorativa anche a fronte di una condotta imprudente di quest'ultimo, se tale condotta e' stata determinata, o quanto meno agevolata, da un assetto organizzativo del lavoro non rispettoso delle norme antinfortunistiche; assetto conosciuto o colpevolmente ignorato dal datore di lavoro, che nulla ha fatto per modificarlo al fine di eliminare ogni possibile fonte di pericolo (cfr. al riguardo: Cass. 29 maggio 1997 n. 4782). Va, ulteriormente, precisato, in relazione alle specifiche deduzioni della ricorrente che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso: ne consegue che il datore di lavoro e' sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni l'eventuale concorso di colpa del lavoratore; con l'ulteriore conseguenza che l'imprenditore e' esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (ex plurimis, Cass. 19 ottobre 1996 n. 7636).

Nessuna violazione delle norme indicate dalla ricorrente può, dunque, rinvenirsi nella impugnata pronuncia, anche sotto il profilo del mancato rispetto dell'onere probatorio. Infondato e' anche il quarto motivo.

Con detto motivo, proposto subordinatamente al rigetto delle precedenti censure, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto in relazione agli *artt. 1226, 2056 e 2059 c.c.* nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto fondamentale della controversia (*art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.*), si duole che il Tribunale di Treviso, nel liquidare il danno biologico non abbia tenuto in debito conto il fatto, risultante dai documenti prodotti dallo stesso Bettio, che questi era percettore per il medesimo sinistro di una rendita INAIL commisurata ad un grado di invalidità del 16%.

Anche tale motivo non può trovare accoglimento.

Invero, secondo la disciplina di cui al *D.P.R. n. 1124 del 1965*, applicabile per il periodo antecedente all'entrata in vigore del *D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38* (che, all'*art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38*, ha inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica), l'indennizzo previsto in caso di infortunio sul lavoro si riferisce esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa e, anche in base all'interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 319 del 1981 n. 87 e 356 del 1991), non comprende una quota volta a risarcire il danno biologico, atteso che la configurabilità concettuale della duplice conseguenza (patrimoniale e non patrimoniale) del danno alla persona non significa che il diritto positivo prevedesse un "danno biologico previdenziale patrimoniale" (cfr. Cass. 21 marzo 2002 n. 4080).

Correttamente, pertanto, il Giudice a quo si e' pronunciato nel senso di escludere che la rendita corrisposta dall'INAIL risarcisca il danno biologico patito dall'infortunato; e tale pronuncia, contestata del tutto genericamente dalla ricorrente, non merita censura.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in E. 30,00, oltre E. 2.500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2003.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2004